Tesserae iuris, I.1 (2020)
issn 2724-2013

Tesserae iuris

I.1 (2020)

Finalità e declaratoria del periodico
Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità". Il periodico viene pubblicato due volte l'anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di "embargo", mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l'inserimento in fascia "A" ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l'indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio
Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore Responsabile e dai Comitati Scientifico e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell'inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l'intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti
La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all'interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all'identità dell'autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici

o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell'originalità dell'articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore Responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto Romano (s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità") e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"; Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche"; Area 12 "Scienze giuridiche" (cfr. D.M. 855/2015). All'occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio "Foglio di stile", che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for Papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, '*Periscopio*', raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, '*Sul tavolo*', propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, '*A proposito di*', è destinata a recensioni 'con titolo'. Infine, la quinta e ultima sezione, '*Sullo scaffale*', segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell'antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un'impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

Tesserae iuris, I.1 (2020)
issn 2724-2013

Il *beneficium* dall'antichità classica all'età romano-barbarica

Alessandro Barbero
Università degli Studi del Piemonte Orientale

1. Il concetto di *beneficium* fra Antichità e Medioevo

Per gli storici del diritto romano, come per i medievisti, *beneficium* è un concetto familiare. Non nella stessa misura, in verità, giacché per i romanisti si tratta di un argomento piuttosto circoscritto, e solo pochi specialisti se ne interessano da vicino; mentre per i medievisti, che impiegano di solito la forma italiana, 'beneficio', si tratta di un argomento di enorme importanza, con cui tutti hanno una familiarità ravvicinata, anche perché occupa un suo spazio nella didattica. E tuttavia, lo storico del diritto romano e il medievista intendono con *beneficium* due cose completamente diverse, i cui studiosi non comunicano fra loro. Il beneficio, per il nuovo Pauly, «ist eine begünstigende Ausnahmeregelung», un provvedimento a favore di categorie, comunità o singoli individui, che crea un'eccezione alle regole vigenti; mentre per il *Dictionnaire du Moyen-Age* il beneficio è «généralement une terre», e il termine è un'invenzione del Medioevo: esso «apparaît dès les formulaires du VIIe s. pour désigner un don, en principe irrévocable, d'un homme puissant à un plus faible à titre de remerciement ou pour s'attirer sa faveur»[1].

Faveur, *Begünstigende*: apparentemente, l'unico elemento comune è che si tratta d'un favore, come è implicito nella parola stessa. E infatti l'antichista apprenderà già dal vecchio Pauly che anche le concessioni di feudi nel Medioevo erano chiamate *beneficia* perché creavano un diritto con un provvedimento particolare di favore, che è esattamente la definizione del *beneficium* romano[2]; ma allo stato attuale della ricerca si direbbe che si tratti soltanto di un'analogia. È vero che i medievisti sono da sempre attenti alla sopravvivenza del diritto romano volgare e al suo ruolo nella formazione dei rapporti di vassallaggio; in particolare vi hanno riflettuto gli studiosi di quella Gallia del Sud-Ovest dove più profonda e duratura è stata l'im-

1. Willvonseder, *Beneficium*; Fossier, *Bénéfice*.
2. Leonhard, *Beneficium*: «Auch die Bezeichnung der Lehen im Mittelalter als *beneficia* hängt damit zusammen, dass B. das durch besondere Vergünstigung erworbene Recht bedeutet».

pronta romana[3]. E dunque chi legga una sintesi, classica o recente, sulla storia del feudalesimo apprenderà senz'altro che la forma inizialmente più diffusa del *beneficium* nel regno franco, la *precaria*, «era una istituzione del diritto romano volgare, nata durante il basso impero»[4]. Ma gli studiosi del feudalesimo non hanno mai provato a verificare una possibile continuità terminologica e concettuale del *beneficium* a partire dalla tarda antichità: nella storiografia e nella manualistica, le prime attestazioni di quello che diverrà un giorno il feudo sono sempre tratte dai formulari di età merovingia, quasi che davvero, come scrive il *Dictionnaire du Moyen-Age*, il termine fosse "apparso" in quell'epoca[5].

Da qualche anno, tuttavia, si riscontra fra gli antichisti una nuova attenzione al significato del *beneficium* come pratica sociale. A lungo trascurato, il *De beneficiis* di Seneca è oggi studiatissimo anche in chiave antropologica. Ne risulta che *beneficium*, per i romani, non designava soltanto i privilegi giuridici creati da provvedimenti imperiali, ma anche i favori privati che garantivano la coesione della classe dirigente. Uno studio recente sottolinea che «i benefattori e i beneficati descritti da Seneca si muovono in un mondo di relazioni profondamente segnato dal modello del patronato, in cui la nozione di *beneficium* appare incardinata nella sfera economica, come forma ambiguamente contigua al *creditum*» (e su questo torneremo quando parleremo di uno degli usi che il termine assume nelle formule galliche del VI e VII secolo). Lo studio prosegue segnalando che «in quest'ambito è funzionale fra l'altro l'uso specifico della *rogatio*, che costringe il subalterno a una pratica umiliante di richiesta del favore»; e anche qui il pensiero non può non correre alla centralità della supplica nella definizione della *precaria* merovingia e carolingia[6].

3. Cfr. ad esempio Rouche, *Survivances antiques*; Lauranson-Rosaz, *Auvergne*.
4. Ganshof, *Feudalesimo*, 13. Cfr. Patzold, *Lehnswesen*, 14 («einem Typ von Besitztransaktion, der bereits in der Spätantike bekannt gewesen war»).
5. Non fa eccezione Fustel de Coulanges, *Origines*, che dedica un'ampia analisi (63-110) alla *precaria* romana, in cui, riprendendo un'intuizione del Savigny, individua «les origines de la féodalité», ma in precedenza, nelle pagine (1-11) specificamente dedicate al *beneficium* antico, nega risolutamente qualsiasi nesso o somiglianza con il *beneficium* "feudale" («pas une seule fois on ne lui trouve une signification qui approche de celle qu'il a eue au moyen âge», 11); riprende poi l'analisi dal *beneficium* di epoca merovingia, in cui vede una prosecuzione della *precaria* «sous le nom de bénéfice» (427).
6. Raccanelli, *Pragmatica*, 346; più ampiamente Raccanelli, *Esercizi*. Fra i molti studi recenti che evidenziano la portata sociale del *beneficium* a partire dall'opera senecana Cfr.

Già in epoca romana non si tratta quindi soltanto di una nozione giuridica, di una particolare categoria di intervento legislativo compiuto dall'imperatore. In una società dove il patronato e la clientela avevano un ruolo centrale, ogni potente, anche privato, era tenuto a ricompensare con benefici la fedeltà dei suoi clienti: le fonti tardoantiche definiscono come *beneficia* l'aiuto economico, il patrocinio legale, il *suffragium* nella corsa agli uffici[7]. Ma anche in quanto termine del diritto il *beneficium*, il favore concesso dall'imperatore, andrà considerato come parte di un sistema di potere: la concessione di *beneficia principalia* rivestiva essa pure una connotazione clientelare e portava alla creazione di aree di privilegio, riconosciuto a singoli, gruppi o comunità, in funzione di un'idea di società incentrata sul patronato e l'evergetismo del principe, fino a mettere al centro del sistema imperiale una vera e propria 'ideologia del beneficio'[8].

Sarà allora opportuno provare a mettere in collegamento questa nuova ricchezza di interpretazioni del *beneficium* nella Roma imperiale con la centralità che il termine risulta rivestire nella Gallia romano-germanica. Un collegamento finora non sufficientemente evidenziato: è vero infatti che le sintesi più recenti sul sistema vassallatico-beneficiario riconoscono che il significato del termine *beneficium* nelle fonti altomedievali non è affatto univoco, e che occorre verificarlo volta per volta, prima di dare per scontato che si tratti d'un sinonimo di quello che si chiamerà poi feudo[9]; ma anche gli studi più accurati sul *beneficium* nel regno franco riservano poco o nessuno spazio a un confronto con le accezioni correnti nella società e nella legislazione tardoantica.

Così, Brigitte Kasten nota la diffusione della *precaria* nell'Occidente del V e VI secolo, e le sue radici nel diritto romano; ricorda il noto passo di Salviano, che già nel V secolo poteva accostare in senso figurato *precaria* e *beneficium*, perché gli uomini sono soltanto *precarii possessores* dei doni di Dio, dati loro come un *beneficium*, una *largitas* del Signore; ma non fa

---

Sampino, *Beneficium*; *Benefattori e beneficati*; Scolari, *Beneficium*.

7. Krause, *Patronatsformen*, 6-67.

8. Scarano Ussani, *Forme del privilegio*; Cecconi, *Conscience de la crise*.

9. «Wir sind also gut beraten, jeweils genau zu prüfen, was das Wort *beneficium* in einem bestimmten Text bedeuten könnte»: Patzold, *Lehnswesen*, 29. Il lavoro più influente nel diffondere la consapevolezza che ancora nel IX secolo è fuori luogo identificare automaticamente le concessioni *in beneficium* con investiture di feudi a vassalli è stato certamente Reynolds, *Fiefs and Vassals*, sp. 84-105.

alcun cenno agli altri usi tardoantichi del termine *beneficium*[10]. Jean-Pierre Poly parla di transizione «du bénéfice romain au fief franc», ma intende col primo termine le *terrae leticae* assegnate ai *dediticii*, che tutta una tradizione di studi tra Spagna e Francia meridionale chiama immaginosamente *beneficia publica*, *beneficia ad opus publicum*, *beneficia ad stipendium publicum* e collega allo sviluppo successivo del feudo, con scarsissimi riferimenti alle effettive ricorrenze di *beneficium* nel diritto romano[11]. Paul Fouracre dedica appena poche righe al significato di *beneficium* nel *Codex Theodosianus*, dove il termine «refers to a special favour granted by the emperor to help people in their dealings with his administration»; *beneficium*, conclude l'autore in linea col vecchio e nuovo Pauly, nel diritto tardoantico è sinonimo di *privilegium*, di *speciale rescriptum*, e quindi rimanda a una realtà sostanzialmente diversa dalle concessioni fondiarie di età merovingia e carolingia[12].

Eppure le più antiche formule citate dal Ganshof nel suo *Qu'est-ce que c'est la féodalité* per illustrare l'uso medievale di *beneficium* come concessione vitalizia di beni fondiari vennero sì trascritte nella Gallia merovingia, ma in aree abitate in misura schiacciante da Romani che vivevano secondo il diritto romano – nello specifico, ad Angers – e non oltre il VI secolo: erano più vicine nel tempo alla compilazione del *Codex Theodosianus* che ai capitolari di Carlo Magno[13]. Noi diamo sempre per scontato che il *beneficium* di cui parlano le formule sia all'origine del beneficio di età carolingia, e che ci sia una continuità fra l'uso del termine nei formulari e quello che

10. Kasten, *Beneficium*; Kasten, *Aspects of leases*.

11. Poly, *Terra salica*. L'unico riferimento significativo al Teodosiano è citato in Poly, *Freedom*, dove si segnala che la costituzione CTh. 13.11.10, *Quoniam ex multis gentibus sequentes romanam felicitatem se ad nostrum imperium contulerunt quibus terrae leticae administrandae sunt*, è così commentata in un *summarium* del V secolo, ms Vat. Reg. Lat 886: *peregrini occupantes romanam provinciam nullum beneficium accipiant, nisi eis principalis indulgentia concesserit*. All'origine di questa tradizione, Sánchez-Albornoz, *Stipendium*, ripreso da Rouche, *Aquitaine*, e Lauranson-Rosaz, *Auvergne*.

12. Fouracre, *Beneficium*, 65-66; in nota sono citate indistintamente costituzioni del Teodosiano in cui compare *beneficium* e altre in cui compaiono *indulgentia*, *speciale responsum*, *specialia rescripta*.

13. Cfr. Ganshof, *Feudalesimo*, 12-13. Rio, *Legal practice*, 24, nota che le *Formulae Andecavenses* sono «usually considered as the most 'Roman' of formularies»; l'unico ms. contiene anche la *Lex Romana Visigothorum*. In sintesi sulla frequenza delle reminiscenze di diritto romano nei formulari anche successivi cfr. Liebs, *Breve introduzione*.

si riscontra nei cartari monastici e nei diplomi regi dell'VIII e IX secolo: a maggior ragione è lecito cercare di mettere in luce il collegamento con l'uso precedente del termine nella legislazione romana. È indubbio che in tutti questi ambiti continua ad agire quell'accezione più generale, ben radicata a Roma già fra la repubblica e il principato, che vedeva nel *beneficium* la concessione di un favore e la creazione di una dipendenza clientelare; ma si tratta solo della forza d'inerzia di un termine particolarmente evocativo, o c'è una continuità consapevole di natura giuridica nel suo impiego così duraturo? Questo saggio si propone appunto di mostrare la transizione dal *beneficium* delle costituzioni imperiali a quello delle formule franche, individuando tappa per tappa i diversi contesti in cui giureconsulti e pratici del diritto hanno potuto impiegare questo termine, fors'anche nella convinzione di maneggiare sempre lo stesso concetto[14].

2. Il *beneficium* nel *Codex Theodosianus*

La dottrina romanistica definisce il *beneficium* come una concessione giuridicamente valida, ma che non corrisponde a una regola generale, bensì a un'eccezione, o ad una regola applicata soltanto a un gruppo ristretto. Il vecchio Pauly si preoccupava di segnalare che in pratica il concetto poteva allargarsi e stemperarsi fino a coincidere con gli effetti ordinari della legge, citando ad esempio CTh. 8.18.9, *prisco beneficio iuris ac legum*[15]; e in verità aveva ragione a introdurre questa cautela, perché sono numerosissime le costituzioni in cui con *beneficium* s'intende il normale vantaggio offerto a tutti quanti dall'applicazione di una legge ordinaria, secondo l'uso consueto dei giureconsulti antichi[16]: verrebbe da concludere che l'uso del termine

14. Biavaschi, *Ius liberorum*, 75, osserva che «è usuale incontrare, nel diritto romano, il fenomeno per cui gli istituti nello loro vita secolare mutano, si trasformano, a volte si stravolgono, conservando solamente il nome originario, ma perdendo spesso completamente le caratteristiche identificative loro proprie». Aggiungerei che si tratta di percorsi che non comportano una soluzione di continuità, come si potrebbe invece credere confrontando l'accezione di *beneficium* nella romanistica e nella medievistica. Un altro modo di descrivere lo stesso processo è proposto da Sirks, *Ius barbaricum*.

15. Leonhard, *Beneficium*: «Beneficium heisst bei den römischen Juristen die durch einen Rechtssatz gewährte Wohlthat, zuweilen sogar in einem so weiten Sinne, dass sich *beneficium* nahezu mit *ius* deckt, vgl. Cod. Theodos. VIII 18, 9».

16. Le formule '*legis Falcidiae beneficio*', '*senatus consulti beneficio*' e quelle del genere '*aetatis beneficio*', '*praetoris beneficium*', comunissime nel Digesto, ritornano in CTh. 2.16.2.2, del 319; 3.8.2, del 382 (*senatusconsulti beneficio... successionis beneficio*); 7.13.16, del 370

in riferimento a una norma particolare o addirittura a un privilegio individuale non è forse propriamente il più comune, ma semmai il più specifico e interessante. Più sbrigativamente, il nuovo Pauly definisce senz'altro il *beneficium* come un'eccezione, e presenta quali esempi più frequenti le concessioni fatte dagli imperatori, a comunità o a privati, di terre pubbliche in affidamento o di immunità dagli obblighi fiscali.

Si comprende come per il medievista sia particolarmente suggestivo scoprire che una delle forme assunte dal *beneficium* imperiale era proprio l'assegnazione di terre, strumento di governo abbastanza importante da implicare l'esistenza di appositi *libri beneficiorum* in cui registrare le concessioni. Inizialmente si trattava, beninteso, soprattutto della creazione di colonie, con l'attribuzione di terre in piena proprietà ai veterani e di pascoli collettivi alle comunità, e dunque di pratiche profondamente diverse dalle concessioni beneficiarie dei re franchi e degli imperatori carolingi; ma quando il gromatico Marco Giunio Nipso, a una data ignota fra il II e il IV secolo, scrive che per verificare se in una zona esistono beni comuni a disposizione della comunità bisogna verificare il registro delle assegnazioni per accertare che cosa è già stato distribuito in beneficio ai privati (*vel quaeris si in libro beneficiorum regionis illius beneficium alicui Augustus dederit*), o quando apprendiamo che le concessioni di *beneficia* dovevano essere confermate e rinnovate alla morte dell'imperatore, la distanza comincia a non apparire più così abissale[17].

(*legis... beneficium*); 8.18.5, del 349; 8.18.8, del 407 (*edicti beneficium*); 8.18.9, del 426 (*prisco beneficio iuris ac legum*); 9.2.6, del 409; 9.42.1, del 321 (*qui ab omni iuris beneficio excluduntur*); 11.31.2, del 365 (*iuris beneficia*); 11.31.4, del 369 (*reparationis... beneficio*); 11.31.7, del 379 (*iuris beneficium*); 11.36.6, del 342 (*appellationis beneficium*); 11.36.28, del 383 (*beneficio provocationis*); 11.36.32, del 396 (*appellationis beneficium*); 15.14.9, del 395 (*interdicti beneficium*); 16.2.2, del 370 (*iure civili vel edicti beneficiis*). In certi casi l'uso di *beneficium* sembra voler sottolineare l'effetto di una legge ordinaria nuova, che cambia la situazione rispetto alla giurisprudenza precedente: 3.5.2, del 319 (*quod beneficium... stare decernimus*); 4.8.6, del 323 (*huius legis beneficio*); 4.22.4, del 396 (*legis iteranda sunt beneficia*); 5.1.1, del 317-319 (*nostrum beneficium minime placuit extendi... quoniam huius legis, non praetoris est beneficium*); 8.16.1, del 320; 9.42.8 e 9, del 380. Lo stesso in riferimento a una legge ormai antica, ma che a suo tempo ha comunque istituito una novità rispetto allo *ius* vigente: 5.1.2, del 368 (*nam constitutio divi Constantini... tantummodo ius antiquum temperavit, ut, si unus patruus seu duo pluresve sint... beneficio constitutionis in partem tertiam componant*); 8.18.9, del 426 (*ex Constantinianae legis beneficio*); 9.42.10, del 383 (*ad beneficium legis Valentinianae*); 11.36.26, del 379 (*edicti per divum Hadrianum conditi beneficium*).

17. M. Iunius Nipsus, *Podismus*, ed. Lachmann, 295; questo e altri esempi in Fustel

Ma veniamo al *Codex Theodosianus*. Qui il senso enfatizzato dal nuovo Pauly, di *beneficium* come creazione di un privilegio particolare mediante un rescritto, è effettivamente molto presente, in parecchi casi addirittura in un'accezione negativa, come di una pratica che bisogna scoraggiare. Lo si potrebbe leggere in trasparenza già nella costituzione teodosiana del 393 in apertura del *Codex*, *Generale praeceptum beneficio speciali anteferendum est*, e l'aveva esplicitato con singolare enfasi Valente in una costituzione del 370: *beneficium enim quibusdam datum plebis iniuria est*. Lo ribadiscono Arcadio e Onorio nel 397, annullando le eventuali esenzioni dal pagamento del tributo in grano e olio destinato a nutrire l'Urbe: *speciali beneficio contra publicum commodum elicita non valeant*[18]. Ci si muoveva, evidentemente, su un crinale assai sottile: il *beneficium* può essere un privilegio in contrasto con la legge vigente, ma non deve danneggiare l'interesse pubblico, né impedire alla legge di esercitare i suoi effetti positivi. Così un processo non può subire dilazioni ingiustificate, neppure in forza di un rescritto, *ne iuris suffragium, quod in celeri reformatione consistit, beneficiorum imperialium decreta suspendant*[19].

Beneficium in questi casi è sinonimo di rescritto[20]; e che i rescritti, ottenuti in tutti i modi possibili, potessero avallare delle ingiustizie e dovessero

de Coulanges, *Origines*, 179 n., e Scarano Ussani, *Forme del privilegio*, 43 n.; per l'obbligo di chiedere conferma, *ivi*, 44-46, e Caliri, *Collatio*.

18. Cfr. rispettivamente CTh. 1.1.4, 13.1.9, 14.15.3.

19. CTh. 2.4.5, del 389; cfr. 11.30.64, del 412.

20. Di Cintio, *Nuove ricerche*, 30, sostiene «che il *beneficium* era concesso... *ex lege*, e non tramite rescritto, come il privilegio... e doveva essere concesso ad una categoria di persone», ma la distinzione appare troppo sottile, se perfino in Paolo si trovano frasi come *imperiali beneficio opus est, ut ex rescripto pignus confirmetur* (D. 27.9.2). Nel Teodosiano gli esempi di assimilazione fra beneficio e rescritto sono numerosi: in CTh. 2.4.5, del 389, *ex rescriptorum editione* è sinonimo di *beneficiorium imperialium decreta*, come in 10.10.27, del 415, *rescripti auctoritate nitatur* corrisponde a *effectum adepti beneficii*; in 10.12.2 (del 368-373) dal *rescriptum* derivano *fructu et commoditate beneficii*; in 11.7.15, del 399, *rescripta impetrasse* corrisponde a *velut quodam beneficio clementiae nostrae*; in 12.6.3, del 349, si parla di *impetratoribus beneficii per rescriptum*; in 14.3.20, del 398, si annullano i *subrepticia rescripta* e si multa *qui huiusmodi sperare voluerit beneficia*; in 14.15.5, del 399, si vieta di *beneficium postulare* in un certo ambito, e si annullano *ea rescripta, quae quoquomodo potuerint impetrari*. Cfr. anche C. 4.60.1, di Valentiniano e Valente: *beneficio rescripti*. '*Beneficium principis*' e '*rescriptum speciale*' sono sinonimi anche in *Fragm. August.* 1.1. e 1.2; sull'uso di *beneficium* in questo testo cfr. Bianchi, *Fragmenta Augustodunensia*, 13-14.

in tal caso essere considerati nulli e senza valore è un tema ricorrente. La *femina* che si è risposata prima di un anno dalla morte del primo marito perderà tutto ciò che aveva avuto o ereditato da lui, *et sciat, nec de nostro beneficio vel annotatione sperandum sibi esse subsidium*; se un decurione muore intestato e senza eredi, i suoi beni sono avocati alla curia, *omni etiam beneficio, si quod fuerit impetratum, protinus infirmando*; i figli di chi ha convissuto illegalmente con una monaca debbono essere privati dell'eredità, *etiamsi principali beneficio praestetur*; nessuno ha diritto a esenzioni fiscali anche se, *callidis precibus*, ha strappato un rescritto in tal senso, *velut quodam beneficio clementiae nostrae*; chi cerca di sfuggire agli obblighi curiali dev'esservi ricondotto a forza, anche se *beneficio nostro fuerit liberatus*[21]. In campo religioso, gli eretici vanno puniti senza considerare i *beneficia* che possono aver ottenuto, *ita ut nec speciale quidem beneficium adversus leges valeat impetratum*[22].

Questa cautela ricorrente non fa peraltro che confermare l'onnipresenza del *beneficium* imperiale, di cui non si intende affatto ridimensionare la centralità nel funzionamento della società. L'ideale, forse impossibile, è semmai di contrapporre i rescritti emessi dagli uffici senza che il *princeps* fosse personalmente informato (*subrepticia rescripta*)[23] da quelli in cui la sua intenzione era esplicita, e va eseguita fino in fondo. Valentiniano e Valente hanno ben chiaro che molti pretendono esenzioni in base a un rango ottenuto per via di favore (*epistulis honorariis*), ma a costoro contrappongono chi è stato promosso dal sovrano per i suoi meriti, *principalium beneficiorum iudiciis, honorem ipsis principibus tradentibus*[24]. Teodosio vieta l'uso dell'*evectio* ai privati che finora erano autorizzati, a meno che non abbiano raggiunto un certo rango, esclusi però quelli che l'hanno ottenuto in via onorifica; ma anche gli altri debbono fare domanda all'imperatore per

21. Cfr. rispettivamente CTh. 381, del 381; 5.2.1, del 318; 9.25.2, del 364; 11.7.15, del 399; CTh. 12.1.13, del 326 (e cfr. 12.1.10, del 325). Esempi analoghi in 2.18.3, del 325; 6.2.26, del 428; 6.30.7, del 384; 8.4.29, del 428; 11.1.26, del 399; 11.1.36, del 431; 11.16.18, del 390; 12.1.79, del 375; 12.6.3, del 349; 14.3.20, del 398; 14.4.1, del 334; 14.15.5, del 399; 15.1.10, del 362; 16.5.47, del 409.

22. CTh. 16.5.65, del 428; così anche 16.5.58, del 415, e già 16.5.25, del 395 (*cessante videlicet, si quid a patre nostro quibusdam fuerat super testandi iure beneficio speciali concessum*).

23. CTh. 14.3.20, del 398.

24. CTh. 8.5.23, del 365; cfr. anche 6.4.10, del 356, e 6.4.23, del 373, relativi a chi ha ottenuto il rango consolare o pretorio *nostro... beneficio*.

ottenere la conferma del *beneficium* (*nisi consulta iterum clementia nostra geminae isdem beneficium detulerit largitatis*)[25].

I *beneficia*, insomma, vanno invalidati quando sono stati ottenuti con la frode, come nel caso di chi ha impetrato l'esenzione dai *munera* riservata alle famiglie numerose, presentando come propri i figli altrui[26]; ma quando sono stati concessi a ragion veduta restano uno strumento fondamentale nella gestione del potere, e rivestono tutta la sacralità della loro origine, come prova il rispetto con cui gli imperatori parlano dei *beneficia* concessi dai loro predecessori: che sia Costantino a proposito delle esenzioni per i medici e i professori (*beneficia divorum retro principum confirmantes*), Arcadio e Onorio intenti a confermare una concessione paterna per l'organizzazione dei giochi a Cartagine (*quod facientes divi patris nostri beneficium renovamus*), o, ancora, Valentiniano III che amplia la prescrizione trentennale introdotta da Teodosio II, affinché *beneficia eius latius panderentur*[27].

In qualche caso il dettato delle costituzioni imperiali rivela la consapevolezza del valore ideologico e propagandistico del concetto di *beneficium*. In un momento drammatico come il 412, Onorio ordina a Giovanni prefetto del pretorio di ridurre le imposte a chi non le può pagare, e di assegnare ai vicini, o anche a estranei volenterosi, i fondi di cui non si trovano più i proprietari e gli eredi. E poiché è nostra intenzione, dichiara l'imperatore, incoraggiare lo spirito pubblico con i nostri *beneficia* (*in tantum autem omnium animos beneficiis provocamus*), le possessioni così attribuite saranno esenti per due anni dalle imposte. Nel 450, in anni non certo migliori, Valentiniano III blocca la riscossione delle imposte arretrate, dichiarando che la sua preoccupazione è di sovvenire ai provinciali, *et diversis fessos incommodis sufficientibus beneficiis adiuvare*[28].

I campi d'applicazione del *beneficium* imperiale sono innumerevoli, e per lo più molto lontani dall'accezione fondiaria che diverrà pressoché unica in età carolingia. In campo civile, l'*indulgentia* di Costantino interviene a concedere agli adolescenti i diritti della maggiore età (*si forte quis beneficio*

---

25. CTh. 8.5.44, del 384.
26. CTh. 12.17.1, del 324.
27. Risp. CTh. 13.3.3, del 333; 12.1.145, del 395; Valent. Nov. 8.1, del 449; cfr. anche CTh. 13.3.17, del 414, 13.5.16, del 380, 14.1.3, del 389 (*Perire nolumus, quidquid aeternae urbi constat fuisse concessum; usque adeo privilegia vetusta servamus, ut nova, in quantum ratio permittit, beneficia praestare velimus*), 14.4.6, del 389, 14.7.2, del 412.
28. Cfr. risp. CTh. 13.11.13, e Valent. Nov. 7.1.

nostro aetatis veniam fuerit consecutus), regolamentando minuziosamente l'applicazione di questo *principale beneficium*[29]. Costanzo garantisce che chi ha perduto un processo e non ha osato presentare appello perchè intimidato dal giudice può ottenere una revisione *beneficio meo*[30]. Sotto Valentiniano e Valente, gli abitanti di Costantinopoli godono del *ius Italicum* '*concessi... gratia beneficii*', e il rustico ha diritto a una semplificazione delle procedure giudiziarie da parte del giudice (*peculiaris patrocinii beneficio fruatur*)[31]. *Beneficia* sono i periodi di congedo consentiti a chi chiede di assentarsi, le proroghe concesse ai disertori per ripresentarsi in caserma, la sanatoria per cui chi si è appropriato illegalmente di entrate spettanti al fisco potrà restituire il maltolto entro tre mesi senza dover pagare multe o interessi, oppure le assegnazioni di *vaga mancipia* a chi ne fa richiesta. Teodosio II, *altero beneficio*, assimila i guadagni degli avvocati *filii familias* al *peculium castrense*[32].

Molto frequente è la concessione di benefici in campo fiscale. Se le esenzioni personali dai *tributa* sono vietate, almeno in teoria[33], già Costantino si riservava di esentare dai *munera sordida*, *beneficiis nostris*, i palatini e i loro discendenti, e i veterani, *ut integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur*. Più tardi si aggiungeranno i chierici, e ancora più tardi i decurioni e i silenziarii[34]. Nel 424 Teodosio II esenta dalle imposte la Chiesa di Tessalonica, *beneficio mei numinis*, e nel 436 concede altri privilegi fiscali a Ciro, vescovo di Afrodisia, *speciali beneficio*. Nel 429 stabilisce che gli *annua tributa* dovuti al fisco possono essere pagati come si

29. CTh. 2.16.2, del 315, e 2.17.1, del 321.
30. CTh. 11.34.2, del 355.
31. CTh. 14.13.1 e 1.29.5, del 370 o 373.
32. Cfr. rispettivamente CTh. 7.12.3, del 395; 7.18.14, del 403; 10.1.16, del 399; 10.12.1 e 2, del 368-373; 2.10.6, del 422.
33. Ma possono essere esentate le proprietà: cfr. CTh. 13.11.17, del 417, che ordina un'ispezione di quelle *possessiones, quae ante viginti similiter annos speciale beneficium de recisione meruerunt*.
34. Palatini: CTh. 6.35.1, del 314; 6.35.2, del 352. Veterani: 7.20.2, prob. del 325; cfr. anche 7.20.4, del 325. Chierici: 11.16.22/16.2.30, del 397, *beneficiis perfruantur*. Decurioni e silenziarii: 6.23.3, del 432: *peculiari... beneficio*; 6.23.4, del 437. Esempi analoghi in 7.8.14, a. 427; 11.16.15, a. 382; 11.16.19, a. 391; 15.3.1, a. 319. In 15.3.4, del 399, sono in genere gli *illustrium patrimonia dignitatum* a ricevere *beneficia*, fra cui l'esenzione dalle liturgie di riparazione delle strade. In 6.2.21, del 398, i *beneficia indulta* riguardano l'intera Spagna, terra d'origine della dinastia teodosiana.

vuole e quando si vuole, purché entro un anno dall'indizione; e ritiene che per questo il *possessor* debba essere *gratus beneficiis nostris*[35]. La munificenza imperiale può esentare i possessori dal pagamento della *iugatio* '*ex simplici beneficio*', '*nostri numinis beneficio*'[36]. *Beneficium* è fissare un prezzo favorevole agli allevatori da cui la corporazione dei *suarii* acquista i maiali; *beneficio principali* si può ottenere la liberazione dai *corpora* e dai loro obblighi ereditari; così come è un *beneficium* la concessione per *scaenici* e *scaenicae* di non poter essere richiamati d'obbligo al teatro, se hanno avuto l'estrema unzione e sono poi sopravvissuti, o comunque se hanno ottenuto dalla *mansuetudo* imperiale di essere liberate - la concessione qui riguarda solo le donne - da quel *munus turpior*[37].

Particolarmente ricco si rivela il campo d'azione del *beneficium* nel campo delle carriere. Valentiniano e Valente regolamentano stipendio e possibilità di avanzamento degli economi delle unità militari, augurandosi che *post hoc... beneficium* rubino un po' meno[38]. Teodosio ordina di radiare dalla matricola dei *domestici* coloro che non hanno mai prestato un servizio effettivo, ma sa già che molti di costoro otterranno poi di essere reintegrati grazie alla benevolenza imperiale, e ordina che chi lo impetrerà entro uno o due anni conservi l'anzianità, evitando di perdere il *fructum beneficii*[39]. A partire dai figli di Teodosio gli interventi di questo tipo si moltiplicano. Gli avanzamenti e gli onori nella gerarchia burocratica procedono dai *divalibus beneficiis*, concessi anche, *speciali beneficio*, a singoli individui. Arcadio e Onorio scoprono con indignazione che la *schola* degli *agentes in rebus* non sta godendo dei privilegi concessi dal padre (*nullo beneficio impetrati muneris utitur*), stigmatizzano l'inerzia burocratica e aggiungono ancora altri privilegi *beneficio nostrae liberalitatis*[40]. In questo campo, peraltro, gli imperatori riconoscono incidentalmente che anche altri, ai vertici dell'apparato, possono concedere *benefi-*

35. Cfr. rispettivamente CTh. 11.1.33, 11.1.37, 11.1.35.
36. CTh. 11.20.5, del 424; 11.20.6, del 430; 11.28.15, del 434.
37. *Suarii*: CTh. 14.4.4, del 367. *Corpora*: 10.20.16, del 426. *Scaenici* e *scaenicae*: 15.7.1, del 367; 15.7.4 e 9, del 380.
38. CTh. 8.1.10, del 365. Per '*beneficium divale*', '*beneficio nostrae adnotationis*', sono attribuite anche le annone ai militari residenti a Costantinopoli: 14.17.11, del 393.
39. CTh. 6.24.5, del 392.
40. Cfr. rispettivamente CTh. 6.26.17, del 416; 6.30.19, del 408; 6.27.12 e 13, del 399 e 403 (e cfr. 6.27.23, del 430).

cia, purché siano ben distinti da quelli che spettano solo all'imperatore: nel 422 Onorio e Teodosio II incaricano il *comes sacrarum largitionum* di onorare certi funzionari *beneficiis, quibus tuo culmini visum fuerit, ex his videlicet, quae suae iurisdictionis esse nec aliis ex consuetudine caelitus deputata cognoverit*[41].

In questo contesto *beneficium* può diventare sinonimo di concessione d'un ufficio o di un rango nel *sacrum ministerium*. Già Costantino chiamava così la nomina, quando stabiliva che le promozioni dovessero seguire l'anzianità: *ut primus in officio sit, qui prior fuerit in consequendo beneficio principali*. L'avanzamento deve procedere alternando chi ha ottenuto la promozione *divino beneficio* e chi ne ha diritto per anzianità, così da non far torto a nessuno; chi si fregia di un rango grazie a una concessione onorifica (*quos constat dignitates legitimas beneficiis consecutos*) non ha diritto alle stesse esenzioni di chi lo ha meritato prestando servizio (*si iusta privilegia suffragantur*). Il proconsole che anziché esercitare personalmente l'ufficio si fa sostituire da un legato si attira l'indignazione dell'imperatore, *velut ingratus nostro beneficio*. Se diversi candidati hanno ottenuto la nomina ad avvocato fiscale, bisognerà dare la precedenza a chi ha più titoli, anche se la sua nomina è venuta dopo le altre (*etiamsi post alios hoc beneficium a nostra clementia reportavit*)[42].

Fin qui non c'è nulla che anticipi l'uso di *beneficium* nelle fonti di età romano-barbarica. Ma in alcuni titoli del *Codex* il termine è impiegato sistematicamente parlando di assegnazioni di terre fiscali. Il titolo 12 del libro V riunisce le disposizioni *De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteoticis et eorum conductoribus*. In 5.12.2, del 415, Teodosio II dichiara nulli tutti i casi in cui qualcuno si fa assegnare, *per speciale beneficium*, fondi pubblici di varie categorie (*vel limitotrofos sive saltuenses per Orientem vel fundos patrimoniales*), ottenendo la concessione con indebite raccomandazioni (*subreptiva petitione*) *vel exquisita fraude vel quo alio artificio*, e spogliando l'enfiteuta che li deteneva legittimamente. In 5.12.3, del 434, sempre Teodosio II dichiara che i *possessores vel emphyteuticarii patrimoniales* non possono essere costretti ad acquistare i fondi che coltivano, ma continueranno a godere su quei fondi, *nostri*

41. CTh. 6.30.23.

42. Cfr. rispettivamente CTh. 8.7.1, del 315; 6.32.2, del 422; 7.13.15, del 402; 1.12.8, del 400; 10.15.2, del 334.

numinis beneficio, degli stessi diritti che spettano a chi ha acquistato o ereditato le proprie terre.

Il titolo 42 del libro IX riguarda i beni confiscati ai condannati. Nel 401 Onorio avverte il *comes rei privatae*, Studio, che nessuno può fare richiesta per l'assegnazione di quei beni prima di due anni, per consentire all'*humanitas* dell'imperatore eventuali ripensamenti; le petizioni presentate prima del tempo non dovranno essere istruite, e le eventuali concessioni ottenute nonostante tutto *sub specialis beneficii munificentia* dovranno essere annullate[43]. Si raddoppiava così il termine previsto da una costituzione di Costantino del 315, con cui si apre il titolo 1 del libro X, *De iure fisci*, e in cui l'imperatore stabilisce che quando una proprietà è confiscata e può quindi essere donata oppure messa in vendita, nessuno è autorizzato a presentare domanda prima del termine di un anno, durante il quale il possessore spogliato può presentare ricorso, e se dimostra il proprio buon diritto recuperare i fondi confiscati (*nostro beneficio habeant restituta*).

Il titolo 8 del libro X, *De bonis vacantibus*, comprende una costituzione di Costantino, del 326, in cui si stabilisce che coloro ai quali l'imperatore ha donato delle proprietà confiscate non debbono essere molestati per nessun motivo; se qualcuno intende avviare un'azione per recuperare quelle terre, dovrà fare causa al fisco, non all'attuale detentore, e se dimostrerà di avere ragione, riceverà un'altra compensazione dall'imperatore, *beneficio lenitatis nostrae*, senza intaccare i diritti del nuovo proprietario[44]. Il titolo 9, *De incorporatione*, si preoccupa invece di evitare le concessioni troppo affrettate: nel 395 Onorio avverte il *comes rei privatae* Eulogio che se qualcuno ottiene la concessione di proprietà vacanti e abbandonate, per prima cosa deve farla registrare; a questo punto, *post allegationem beneficii principalis*, il fisco deve prenderne possesso, redigere l'inventario e trasmetterlo all'imperatore, e solo quando la concessione sarà esplicitamente confermata i beni saranno trasmessi al destinatario. Nel 418 l'imperatore corregge: la procedura rimane invariata, ma la conferma definitiva della concessione può essere chiesta al *comes privatarum largitionum*, *non expectato imperiali beneficio*[45].

43. CTh. 9.42.17, identica in 10.10.23.
44. CTh. 10.8.3.
45. CTh. 10.9.2 e 10.9.3.

Fin qui il termine *beneficium* può indicare l'atto di concessione di un fondo, ma non è mai reificato a designare il fondo concesso, come avverrà nella Gallia franca; e tuttavia nel titolo 10 del libro X, interamente dedicato alle procedure di assegnazione di terre fiscali a coloro che ne fanno richiesta o che comunque l'imperatore intende beneficare, non mancano i casi in cui diventa difficile decidere se si stia parlando dell'atto di concessione, o concretamente della terra concessa. Nel 380, in piena emergenza dopo Adrianopoli, Teodosio avverte Pancrazio, *comes rei privatae*, che nessuno può prendere possesso del *beneficium* concesso (*Nemo possit ad indultum a nobis beneficium pertinere*) se non è passato attraverso la regolare procedura presso il suo ufficio. Due anni dopo il *comes* era Nebridio e l'imperatore lo incaricava di punire severamente l'ufficio, se fosse risultato colluso con i richiedenti nel sottostimare le proprietà di cui si chiedeva l'assegnazione; nessuno doveva chiedere per sé proprietà così estese e con edifici così imponenti da essere considerati come palazzi, e se qualcuno fosse stato così impudente da farlo, il *comes* doveva privarlo del beneficio (*illi... beneficii adimat potestatem*)[46].

Sia chiaro, non si tratta in alcun modo di un'accezione dominante: anche in questo libro X il termine *beneficium* designa per lo più l'atto della concessione. Nel 418 Onorio torna sul tema dei termini da rispettare prima che possa avere effetto un beneficio con cui si assegnano al richiedente fondi confiscati: se i beni si trovano in Africa o comunque in province lontane, e se il concessionario, arrivando sul luogo, si vede opporre resistenza dal precedente proprietario, quest'ultimo ha diritto a un anno per l'istruzione della causa, e il beneficio s'intende sospeso (*effectum adepti beneficii suspensa exsecutione non peragat*). Nel 425 Teodosio II decreta che chi vince una causa e ottiene le terre che aveva richiesto dovrà dividere a metà il guadagno col fisco, detratte le spese; e questo anche se aveva già ottenuto, *beneficio... speciali*, di essere messo in possesso dell'intero[47].

Ma la genesi di una sovrapposizione tra *beneficium* come atto di donazione e come cosa donata si può intravvedere anche nel titolo 20 del libro XI, riguardante le imposte che gravano sui beni donati dall'imperatore o che comunque godono di esenzioni. Chi non paga entro la scadenza i canoni dovuti, avverte Teodosio II nel 424, perderà le *possessiones, quae donatae*

46. Cfr. rispettivamente CTh. 10.10.14 e 10.10.16.
47. CTh. 10.10.27 e 10.10.32.

eidem videntur, chi invece è in regola coi pagamenti godrà pienamente i frutti *beneficii principalis, quod aliquando meruerunt*. L'entità e la natura dei possedimenti concessi in beneficio dall'imperatore, a cui si fa cenno in questo libro XI e nel successivo libro XV, sono in verità sorprendenti, e configurano situazioni di privatizzazione del potere pubblico più familiari allo studioso di un'epoca successiva. Il titolo XI.24, *De patrociniis vicorum*, ammette l'esistenza di persone che il *beneficium* imperiale ha messo in possesso di intere *metrocomiae*, i "villaggi-madre" su cui s'incentrava l'amministrazione del territorio (*metrocomias possidere nostro beneficio meruerunt*). E *publico beneficio* le torri delle mura di Costantinopoli sono assegnate in uso ai proprietari sulla cui terra sono state edificate, insieme beninteso alla responsabilità per la loro manutenzione[48].

E a questo punto citiamo una costituzione che fa sobbalzare il medievista. Nel 415 Arcadio minaccia severe sanzioni a chi trae l'acqua direttamente dall'acquedotto anziché dalle cisterne, e fra l'altro la perdita di qualunque *beneficium* gli fosse stato concesso; ma l'espressione usata è *etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat*[49]. Ce n'è abbastanza per concludere che esisteva già uno specifico diritto relativo a queste concessioni, uno *ius beneficii*? Forse no, è solo un modo di dire, ma è comunque indicativo dello spazio che i *beneficia* imperiali avevano ormai acquisito nella visione del mondo dei giuristi e nelle ambizioni delle classi dirigenti.

Lo scopo di questa rassegna dettagliata dei contesti in cui *beneficium* viene usato nel *Codex* non era però di verificare se qualche volta ai giuristi imperiali sia accaduto di anticipare l'uso di questo termine che verrà poi fatto in età merovingia, quasi a prefigurare teleologicamente usanze ed espressioni che acquisteranno più tardi così tanta visibilità. Quello che si voleva stabilire è se i giuristi romano-barbarici, quando designavano senza esitazione come *beneficium* le concessioni fondiarie fatte dal re o dalle chiese, stessero introducendo un termine nuovo, senza alcun rapporto con gli usi di questa parola nelle fonti tardoantiche, o non attingessero invece a una terminologia che ritrovavano nei loro libri e che poteva sembrare già avallata, anche in quel contesto, dalla tradizione giuridica precedente; e questa seconda alternativa sembra decisamente più aderente alla realtà.

48. Cfr. rispettivamente CTh. 11.20.5, del 424; 11.24.6, del 415; 15.1.51, del 413.
49. CTh. 15.2.6.

3. Il *beneficium* nell'*Interpretatio* e nelle *Leges Visigothorum*

A metà strada fra la legislazione imperiale romana e le formule della Gallia franca, i testi legislativi prodotti nel regno dei Visigoti suggeriscono al tempo stesso il costante, e anzi crescente favore incontrato dal termine *beneficium*, la flessibilità con cui veniva orientato verso nuove accezioni, e il suo perdurante radicamento nella tradizione giuridica precedente. Com'è noto, un anno prima di essere sconfitto e ucciso dal re franco Clodoveo alla battaglia di Vouillé il re goto Alarico II, che governava allora gran parte della Spagna e tutta la Gallia a sud della Loira, aveva promulgato il suo *Breviarium*, comprendente anche un buon numero di interpretazioni aggiunte alle costituzioni del Teodosiano. Fin dai tempo del Savigny si dibatte se le interpretazioni siano state compilate al momento dai commissari regi, o non incorporino invece materiali più antichi, prodotto della riflessione di giuristi galloromani: secondo Detlef Liebs si tratterebbe di testi «databili ancora al quinto secolo», provenienti da scuole di diritto come quelle di Lione o di Narbona[50].

Analizzando i materiali prodotti, o assemblati, dai commissari regi e approvati nel 506 dal re dei Goti, allo scopo di chiarire il testo – evidentemente poco perspicuo anche per loro – delle leggi dei due secoli precedenti, colpisce la frequenza con cui impiegano il termine *beneficium* anche quando non era presente nel testo commentato. Là dove gli imperatori da Costantino fino a Teodosio parlavano di *rescripta*, sia in senso generico, sia specifico, ad esempio a proposito d'un rescritto che estingue un processo o concede una dilazione nel pagamento delle imposte, l'*interpretatio* parla di *beneficium principis*[51]. *Per indulgentiam clementiae nostrae* diventa *principali beneficio*, mentre *a nobis iterata supplicatione meruerint* è parafrasato con *dominorum beneficio obtinuerint*[52].

---

50. Liebs, *Diffusione*, 12; per la storia del dibattito cfr. Di Cintio, *Interpretatio Visigothorum*, 16-19.

51. CTh. 1.2.4, del 319; 1.2.5, del 325; 1.2.8, del 382; 1.2.9 e 2.4.4, del 385. Sulla comparsa del termine in CTh. 1.2.4 cfr. Di Cintio, *Nuove ricerche*, 27-32; l'A. sottolinea opportunamente l'interesse di questo dato per l'evoluzione verso il beneficio «di tipo medievale», in linea con la sua osservazione per cui «in alcuni casi, il lavorio degli interpreti ha letteralmente trasformato degli istituti, traghettandoli dal passato 'classico' al Medioevo, attraverso la trasmissione testuale» (p. 9). Sorprende però il fraintendimento dell'espressione «qui in fata concedunt», interpretata come se fosse «un termine generico» per designare il rescritto stesso, anziché riferirsi alla morte dei destinatari.

52. CTh. 2.6.1, del 316.

La formula *principis beneficio* compare anche nell'interpretazione di leggi in cui il concetto stesso era sottaciuto: quando Arcadio, nel 396, stabilisce che i contraenti di un matrimonio incestuoso o comunque illegale non dovranno subire la condanna a morte e potranno conservare, durante la propria vita, il patrimonio, la costituzione non sottolinea in alcun modo che si tratta d'un *beneficium*, ma l'interpretazione glossa: *ita ut possidere tantum proprias facultates principis beneficio videantur*[53].

Parrebbe, salvo errore, introdotta dall'*Interpretatio* la nozione di *beneficium momenti*, presente in ben cinque interpretazioni là dove gli originali parlavano di *momentaria possessio*, o comunque ad essa si riferivano[54]. Tradizionale è invece la formula *legis beneficio*, ma anche in questo caso i giuristi gallici la introducono là dove nell'originale si menzionavano gli effetti di una legge specifica senza impiegare questo termine; commentano con espressioni come *huius legis beneficio* o *beneficium lex ista indulsit*, assenti nell'originale; trasformano *illa manente lege* in *illo tamen beneficio legis... permanente*, e *secundum iustum nostrae legis modum* in *legis beneficio*[55].

Lo stesso fenomeno si riscontra nelle interpretazioni del Breviario alle sentenze di Paolo. Il giurista impiega continuamente il termine *beneficium*, in genere nel senso di normale effetto d'una legge (*ad beneficium Senatusconsulti*, *beneficio legis Corneliae*, ecc.), ma anche in riferimento ai rescritti imperiali (*beneficia quidem principalia ipsi principes solent interpretari*)[56]. In una delle sentenze di Paolo s'incontra anche uno dei più antichi accostamenti dei termini di *precarium* e di *beneficium*, là dove difende il buon diritto di chi chiede la restituzione di ciò che ha dato (*ut quis quod precarium habet restituat*), argomentando *quod ex beneficio suo unusquisque iniuriam pati non debet*[57]. Ma gli interpreti alariciani introducono il termine *beneficium* anche là dove Paolo non l'aveva usato: se l'originale tratta della *restitutio*, l'interpretazione glossa *restitutionis beneficium*; in una sentenza

53. CTh. 3.12.3; ripreso alla lettera da *Lex Rom. Burg.* 9.4.

54. CTh. 2.4.6, del 406; 2.18.3, del 325; 4.22.1, del 326; 4.23.1, del 400; 9.20.1, del 378. Cfr. Giomaro, *Dalla legge,* 69-70 e 76.

55. CTh. 2.16.1, del 329; 3.5.3, del 330; 3.11.1, del 380; 3.5.13, del 428; 5.1.4, del 389. Simile l'uso nell'originale e nell'interpretazione nel caso di 3.8.2, del 382.

56. D. 28.6.43pr. Cfr. D. 4.4.23, 5.1.28.1, 13.6.17.3, 16.1.24.2, 18.4.6, 22.6.9.5-6, 24.3.13, 27.2.32, 27.9.2, 28.5.85, 28.6.43., 34.9.5.19, 34.1.43.3, 35.2.18pr., 35.2.22.pr., 36.3.7, 37.1.6.1, 37.4.4.3, 42.1.41,2, 43.26.14, 49.14.13.6 e 8, 49.14.45.14, 50.17.68-69; PS. (ed. FIRA), 2.1.2, 3.6.1, 4.5.5, 4.5.9, 4.9.2.

57. PS. 5.7.8.

sui diritti dei minori, introduce l'espressione *aetatis beneficio*, che Paolo usa altrove, ma non qui; e dove Paolo cita l'*uti possidetis*, l'interprete preferisce il già citato *momenti beneficium*[58]. Insomma, i giuristi della Gallia romano-gotica continuano a usare *beneficium* negli stessi contesti in cui era già utilizzato dalla giurisprudenza e dal *Codex*, ma è chiaro che il termine è di moda; forse non ci spingeremo a dedurne senz'altro che il potere dei re goti era gestito, e concepito, in termini più scopertamente clientelari di quello degli imperatori romani, ma il dato merita comunque considerazione.

Se dalle interpretazioni alariciane passiamo alle leggi emanate dai re visigoti in Spagna nel VI e VII secolo, il panorama presenta una novità significativa. Gli usi tradizionali del termine *beneficium* non sono beninteso dimenticati, che si tratti genericamente dei *beneficii praemia* erogati dal re, dei *beneficia* che risultano dalla vittoria di una causa, o degli *iniusta beneficia* che gli ebrei sono riusciti a ottenere circa il possesso e commercio di schiavi cristiani[59]. Ma il significato di gran lunga prevalente è ora quello di compenso: qualche volta in senso salariale, come quando si stabilisce che il medico, per un'operazione riuscita all'occhio, *V solidos pro suo beneficio consequatur*, o di premio: chi cattura uno schiavo fuggitivo *unum solidum pro beneficio consequatur*[60]. Qualche volta, ma già in un'accezione negativa, nel senso di sportula (vietata: il *numerarius* o *defensor*, all'atto della nomina, *nullum beneficium iudici dare debeat*; il giudice o i custodi costretti a rilasciare un prigioniero arrestato ingiustamente non devono pretendere da lui *aliquid beneficii*)[61]. E molto più spesso, anzi con impressionante insistenza, nel senso di bustarella, prezzo della corruzione. I re goti legiferano instancabilmente contro il giudice corrotto, che condanna a morte un innocente o fa morire un accusato sotto tortura *beneficio corruptus*; contro i responsabili militari di tutti i livelli, dal *dux* al *thiufadus* al *centenarius* fino ai *compulsores* (*servi dominici, qui in hoste exire compellunt*), i quali lasciano restare a casa chi dovrebbe partire per l'esercito, *beneficio accepto*, *per beneficio persuasi*; contro chi *beneficio corruperit aliquem* per ottenere una falsa testimonianza, contro chi acconsente a *beneficium*...

58. PS. (identica numerazione nel *Breviarium*) 1.7.4, 1.9.6 (*aetatis beneficio*, che Paolo impiega invece in PS. 5.12.23, non compresa nel *Breviarium*), 5.6.1. Anche l'*Epitome Aegidii* del *Breviarium* (ante 744) usa *momenti beneficio* in riferimento al titolo 11.12 (= CTh. 11.37), *Si de momento fuerit appellatum*.

59. *Lex Visig.*, risp. II.1.6, V.7.3, XII.2.13.

60. Cfr. rispettivamente XI.1.5 (e cfr. XI.1.7 e XI.3.4) e IX.1.14.

61. XII.1.2 e VII.4.4.

issn 2724-2013

accipere dagli ebrei per non denunziare le loro colpe contro la fede, e perfino contro i vescovi che vendono le sentenze, *beneficio corrupti*[62].

Ma al di là di questo quadro spettacolare della corruzione pubblica e privata nel regno goto, due leggi meritano attenzione. Nel solco delle leggi romane sul *peculium castrense*, una legge visigota stabilisce che il figlio soggetto alla patria potestà abbia comunque la piena disponibilità di ciò che ha acquistato. Nella tradizione romana erano il servizio militare e, da Costantino in poi, quello di palazzo a garantire questo diritto; qui invece si parla più genericamente di chi *aliquid adquisierit, sive de munificentia regis aut patronorum beneficiis promeruit*[63]. Continuità e trasformazione: la *munificentia regis* premierà certamente il servizio, armato o di palazzo, ma è anche normale acquistare beni tramite il *beneficium* dei patroni, e tutte queste concessioni rappresentano un fondamento abbastanza importante della vita sociale da meritare di essere garantite dalla legge.

E poi c'è l'*Antiqua* X.1.11, la più interessante di tutte. Perché stabilisce che *qui terras ad canonem accipit* – e dunque si parla di terre date in affitto: *terras, que ad placitum canonis date sunt* – ha il diritto di possederle finché paga il canone annuo; altrimenti il *dominus* può riprendersele, *quia sua culpa beneficium, quod fuerat consecutus, amittit, qui placitum non implesse convincitur*. Dove appare inequivocabilmente la reificazione del *beneficium*: chi non paga il canone è costretto a restituire la terra che aveva ricevuto, *amittit* il *beneficium* che *fuerat consecutus*. L'espressione, notiamolo, riprende letteralmente, e sviluppa, quella di CTh. 15.2.6, che abbiamo citato poco sopra (*etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat*). Siamo nella Spagna del VI secolo, in un contesto impregnato di diritto romano, e questa legge mostra chiaramente come dall'accezione antica in cui *beneficium* significa un favore concesso dall'imperatore si possa slittare impercettibilmente nell'accezione, diciamo così, medievale in cui il termine indica una terra concessa da un *dominus* a qualcuno che vuole beneficare. Non è ancora il feudalesimo – per usare la terminologia della storiografia classica – che, come si è sempre insegnato, deriva dall'unione del beneficio col vassallaggio; ma certamente è la dimostrazione che il concetto di beneficio poi assorbito dal diritto feudale conserva un collegamento diretto con il diritto romano.

62. Risp. III.4.17, VII.4.5, VI.1.2 (giudice); IX.2, IX.2.1-5 e 9 (esercito); II.4.6 (falsa testimonianza); XII.3.10 (ebrei); IX.1.21 (vescovi).
63. IV.5.5.

4. Il *beneficium* nei formulari merovingi

Si diceva che le *Formulae* prodotte nella Gallia franca rappresentano, tradizionalmente, il punto di partenza della storia del beneficio agli occhi dei medievisti. Qui prenderemo in considerazione le raccolte comunemente considerate le più antiche, pur sapendo che non si tratta di testi creati da uno specifico autore che li avrebbe concepiti, come un'opera organica, in un momento preciso, ma di collezioni la cui composizione varia da un manoscritto all'altro, le cui singole formule potevano essere basate anche su documenti molto più antichi, e che continuarono a essere copiate e utilizzate per secoli. Pur con questa cautela, rimane comunque suggestivo constatare che le *Formulae Andecavenses* risalgono probabilmente al tardo VI secolo, e che l'unico manoscritto, dell'VIII secolo, contiene anche la *Lex Romana Visigothorum*: siamo in un contesto di evidente vitalità del diritto romano. Al VI secolo sono forse attribuibili anche le *Formulae Arvernenses*; la collezione più famosa, le *Formulae Marculfi*, è stata messa insieme nella seconda metà del VII secolo[64].

Proprio nelle *Arvernenses* riscontriamo la sopravvivenza di un significato di *beneficium* che abbiamo visto essere comunissimo nella giurisprudenza antica e nella legislazione imperiale, e che perdurava alla stessa epoca nei papiri ravennati[65]: quello cioè di normale effetto di una legge. Una formula di donazione si apre con un'arenga in cui si dichiara che ognuno è libero di donare i propri possedimenti: *lex beneficium edocet, ut... libera abeat potestatem ad hoc faciendum*[66]. È ancora vivo anche il significato più generico di atto di generosità del principe: la formula di Marcolfo intitolata *Emunitate regia* si apre con un'arenga in cui il re dichiara buona cosa concedere alle chiese *beneficia oportuna... benivola deliberatione*, e procede dunque a concedere l'immunità ai possedimenti di un vescovo (*talem pro aeterna retributionem beneficium visi fuemus indulsisse*)[67].

---

64. Cfr. Rio, *Legal practice*.
65. Pap. Ital. I.16, c. 600, cit. da Tarozzi, *Formulario ravennate*, 83 n. (*escluso... omnium legum beneficia*).
66. *Formulae Arvernenses* 6. La frase completa, *Quotiens inter quascumque inienuis personis lex beneficium edocet*, è parsa lacunosa ed è stata proposta l'emendazione *Quotiens inter quascumque inienuis personis beneficium conceditur, lex edocet*, ma certamente chi redasse questo manoscritto intendeva che la *lex edocet* il *beneficium*. In *Formulae Andecavenses* 37 l'arenga è simile, ma la formula è *lex manet*; il riferimento, esplicitato nel finale, è alla *Lex Aquilia*, ma è stato suggerito che si tratti di una citazione fuori contesto, «as a general source of validation for property transactions», se non addirittura «recycled as a sound-bite» (Rio, *Legal practice*, 204-205).
67. *Formulae Marculfi* I.3, e cfr. I.4: *congrua beneficia... non negare*.

Molto più numerosi sono però i casi in cui il termine *beneficium* è impiegato in un senso precedentemente sconosciuto, anche se non privo d'un collegamento logico coll'accezione di compenso che abbiamo visto prevalere nelle *Leges Visigothorum*. La formula *cum legis beneficio* appare, nelle *Andecavenses* come nelle *Marculfinae*, col significato specifico di composizione da pagare, in aggiunta al valore originale, quando si è condannati a restituire qualcosa, che sia una vigna o un servo[68]; un significato chiaramente esplicitato anche in parecchi capitoli della *Lex Ribuaria*[69]. Decisamente nuovo è poi un altro significato, frequentissimo nelle formule galliche: quello di prestito di denaro. La raccolta di Angers comprende ben cinque formule di questo tipo; il mutuo è definito ora *prestitum beneficium*, ora semplicemente *beneficium*. Nella formula *Caucio de vinea*, il debitore riconosce di aver ricevuto il prestito (*Constat me accepisse, et ita accepi per anc caucione ad prestetum beneficium de homine nomen illo, hoc est, in quod mihi complacuit, in argento soledus tantum*), e dà come cauzione *pro ipso beneficium* una vigna. Con la formula *Incipit mandatus*, il creditore sporge querela presso la *curia puplica* di Angers per ottenere dal debitore la restituzione del prestito, *quem ego beneficium ei feci argento uncias tantas*[70]. Nella raccolta di Marcolfo compare la locuzione complementare *ad beneficium prestare*: nelle formule di cauzione il debitore riconosce che '*de argento de rebus vestris nobis ad beneficium praestetistis*', '*solidos vestros numero tantum mihi ad beneficium prestetisti*' (mentre il creditore si rivolge al debitore con *solidos nostros numero tantos ad beneficium accipisti*)[71]. La locuzione *ad prestitum beneficium* è invece l'unica presente nelle *Cartae Senonicae*, dell'VIII secolo, in una formula ormai standardizzata e citata più volte: *solidos tantos ad prestitum beneficium mihi prestitisti*[72].

Prestare, prestito: colpisce come questa locuzione del latino volgare, così ben attestata dalle formule, sia rimasta dominante nei volgari romanzi fino ad oggi, soppiantando nel parlato i classici *mutuum* e *commodatum*. Linguisticamente, intendiamoci, l'associazione del beneficio col

68. *Formulae Andecavenses* 47, *Formulae Marculfi* I.38.
69. *Lex Ribuaria*, 60.4, 66.1, 67.4-5, 72.1-5.
70. *Formulae Andecavenses* 18, 21, 22, 38, 60.
71. *Formulae Marculfi* II.25, 27, 35.
72. *Cartae Senonicae*, 3, 24, 206. A questa accezione di *beneficium* dedica un'ampia analisi già Fustel de Coulanges, *Origines*, 163-167, che la rileva anche negli atti del concilio d'Orléans del 538 e in un manoscritto della *Lex Salica*.

verbo *praestare* era già ben attestata nel Codice Teodosiano: così, Teodosio dichiarava di avere tanto a cuore la prosperità di Costantinopoli, *ut nova... beneficia praestare velimus*; ognuno può godere pacificamente dei *praestitis sibi beneficiis*, garantiva Teodosio II; e si affrettava a rinnovare ai medici e ai professori i *beneficia a retro principibus praestita*[73]. Ma è nelle formule galliche che l'associazione viene a costituire un insieme di locuzioni che designano con tanta precisione il prestito di denaro, quasi che l'importanza sempre crescente dei rapporti clientelari impedisse ormai di vedere sotto una luce diversa anche transazioni che a noi potrebbero apparire di natura puramente economica. Il che non significa, peraltro, che il credito non potesse rientrare, già in epoca romana, fra le forme del *beneficium* con cui un patrono favoriva i suoi clienti: chi ha analizzato questo problema ha concluso esplicitamente che già all'altezza del *De beneficiis* senecano «l'accesso al credito poteva essere pensato come una forma di *beneficium*»[74]. La polisemia del termine va visualizzata tanto in termini sincronici – tutto ciò che s'intende con *beneficium* in una data epoca – quanto in termini diacronici, e in questo caso ciò che appare è la continuità di un'accezione anche attraverso il progressivo affinamento e specializzazione delle locuzioni in uso.

L'associazione fra *beneficium* e prestito si ritrova anche nelle coeve *Formulae Visigothicae*, ma in un senso diverso: lì il beneficio significa l'interesse. Il debitore riconosce di aver ricevuto *auri solidi numerus tot, quos pro necessitate mea, imperante tibi Domino, praestare iussisti*, e garantisce che li restituirà entro una certa data, *et in beneficio solidorum ipsorum daturum me tibi spondeo hoc et illud*; se non dovesse rispettare la scadenza, *supradicta pecunia una cum beneficio suo dupplicata cogar exolvere*[75]. Qui appare ancora più evidente il nesso con il significato ricorrente di *beneficium* che abbiamo incontrato nelle *Leges Visigothorum*, quello cioè di compenso. È un bell'esempio di come attraverso la legislazione e i formulari dell'epoca romano-barbarica l'insieme dei significati attribuiti al *beneficium* si trasformi progressivamente, seguendo direzioni diverse che non mancano però di intrecciarsi, e che mantengono comunque un collegamento con le accezioni originarie attestate nel Teodosiano.

73. CTh. 14.1.3, del 389; 7.8.14, del 427; 13.3.17, del 414.
74. Li Causi, *Creditum e beneficium*, 234.
75. *Formulae Visigothicae* 38.

È in questo contesto che bisogna collocare i testi più importanti dal punto di vista del medievista, in cui *beneficium* è usato per designare concessioni fondiarie. Nelle formule di Angers, il termine compare, anche se una sola volta, in una formula che descrive la concessione di una precaria contro il pagamento di un censo, anche se il termine *precaria* non è menzionato. Sotto il titolo *Incipit securitas*, chi parla si rivolge a un abate attestando che *ad peticionem meam habuit pietas vestra, fecistis mihi beneficium de rem vestra*; promette di pagare il censo concordato (*spondio vobis annis singulis cinso soledus tantus*), e garantisce che *post quoque meum discessum* il fondo ritornerà al monastero, *absque ulla contrarietate aut repeticione propinquorum meorum*[76]. Siamo in un contesto tardoantico ancora pienamente riconoscibile, in cui un termine dalla semantica elastica come *beneficium* e uno tecnicamente più specifico come *precaria* possono tranquillamente applicarsi allo stesso contratto.

Ma nella raccolta di Marcolfo il *beneficium* indica una modalità di concessione ben precisa, e di impiego universale, che non ha le stesse caratteristiche della precaria, giacché non prevede il pagamento di un censo. Si veda il caso dei coniugi che hanno donato i propri vasti beni alla Chiesa e li riprendono per la durata della propria vita: *dum pariter advivimus, antedictas villas sub usu benefitio tantummodo... possediamus*[77]. Nulla di diverso da una precaria – salvo che, appunto, i concessionari non pagheranno alcun censo. Ci sono anche casi più complicati, che egualmente evocano il familiare contesto della precaria, ma non usano questo termine – intenzionalmente, credo – e infatti non prevedono il censo. Un vescovo si rivolge a due coniugi a cui, *ad peticionem vestram*, ha promesso un *locellum* '*ad beneficium, dum advixeretis*'; in cambio i due hanno donato alla chiesa un altro *locellum* di loro proprietà, ma solo dopo la propria morte; il vescovo con *hanc epistulam prestaturiam* garantisce che finché uno dei due vivrà, lui e i suoi successori non riprenderanno i due fondi, e che i due coniugi potranno tenerli pacificamente *per nostro benefitio*. Nella corrispondente carta fatta dai coniugi al vescovo il linguaggio è lo stesso, ma con un'aggiunta, che assimila il *beneficium* all'usufrutto: *illa quod nobis prestetistis... usufructuario ordine possidere debeamus*[78].

76. *Formulae Andecavenses* 7.
77. *Formulae Marculfi* II.3.
78. *Formulae Marculfi* II .40 e 39. Cfr. anche II.5-6.

Lo stesso avviene quando il protagonista non è una chiesa ma il re, a cui *ille fidelis noster* dona le proprie terre, col patto *ut dum vixerit eas sub usu beneficio debeat possidere*; anche qui, alla fine della formula si precisa: *usufructuario ordine*[79]. L'*usu beneficio* delle *Formulae Marculfi* – e che si sia ormai giunti a parlarne in questi termini è ovviamente degno di nota – è una forma giuridica flessibile, molto simile in realtà all'usufrutto, ma usata con estrema libertà e adatta a risolvere contenziosi di varia natura. Due coniugi senza figli si fanno donazione reciproca dei rispettivi beni dopo la morte, ma soltanto *usufructuario ordine*, perché al decesso di entrambi tutto spetterà agli eredi; in una variante, mentre il marito ripete *usufructuario ordine*, alla moglie si fa dire piuttosto *sub usu beneficio debeas possidere*[80]. Alla morte della moglie il marito ottiene dai figli, che ereditano, di poter conservare il possesso di tutto il patrimonio: *mihi ad usum beneficii tenere et excolere absque ullo vestro preiuditio permisistis... per vestro benefitio excolere debeam*[81]. Dal punto di vista delle condizioni è l'usufrutto classico, né più né meno, e i redattori dei formulari continueranno a chiamarlo così ancora per un pezzo: *usufructuario ordine* è una locuzione che ritorna regolarmente, ad esempio, nelle *Formulae Turonenses*. Ma è quasi sempre accompagnata da locuzioni come *pro huius merito beneficii*, *sub vestro pretexto beneficio*, o strettamente legato in locuzioni come *usufructuario ordine beneficiavimus*[82].

Nella Gallia franca, in sostanza, è ancora possibile avere piena consapevolezza del concetto di usufrutto, e sapere che si tratta di qualcosa di diverso dalla precaria; ma si preferisce comunque parlare di concessioni *ad beneficium*. Come nella lingua parlata tante forme volgari sostituivano quelle classiche del tutto equivalenti, così anche nell'uso giuridico la moda stava introducendo locuzioni nuove che si imponevano su quelle antiche. Quanto alla precaria, non era uscita dall'uso, ma se dovessimo giudicare soltanto dalle *Formulae Marculfi* diremmo che non era più così diffusa (e sbaglieremmo, giacché nelle formule più tarde la si ritrova invece largamente praticata[83]). In tutto il formulario, la *precaria* nel senso di conces-

79. *Formulae Marculfi* I.13.

80. *Formulae Marculfi* II.7-8. Cfr. I.12 e *Formulae Turonenses* 18: '*usufructuario ordine*'.

81. *Formulae Marculfi* II.9.

82. *Formulae Turonenses* 6, 7, 18, Add. 3. È significativo dell'importanza del diritto romano per le *Formulae Turonenses* il fatto che nei principali manoscritti sia contenuta anche la *Lex Romana Visigothorum*: Cfr. Depreux, *Tradition manuscrite*.

83. Notiamo che nelle prime *Formulae Augienses*, anch'esse probabilmente dell'VIII

sione che prevede il pagamento di un censo compare una sola volta, in un contesto in verità particolare: quello di un uomo che tiene una terra da un *dominus*, si lascia tirare da *mali homines* a pretenderne la proprietà (*quod non debueram*), se la vede confiscare, ma grazie alla mediazione di *boni homines* riesce a ottenerla di nuovo, promettendo che *pro hanc precaria* pagherà il dovuto come tutti gli altri (*quicquid relique accolani vestri faciunt, nos reddere spondimus*)[84].

Il fatto che in questa formula non compaia il termine *beneficium* conferma che la distinzione tra le due forme era riconosciuta; anche se in altre formule non mancano incertezze. La forza del *beneficium* era tale che anche la precaria rischiava di perdere le sue peculiarità, e sopravvivere soltanto di nome; e così l'unica formula che la menziona addirittura nel titolo, *Precaria de ipsa villa, dum vivit*, in realtà descrive un beneficio. Si prevede il caso di due coniugi che hanno donato una *villa* alla Chiesa, ma ottengono di conservarne il possesso per la durata della loro vita. Il vescovo gliela concede (*nobis ad beneficium usufructuario ordine excolendum tenere permisistis*), dietro garanzia che alla loro morte la *villa* tornerà alla Chiesa senza alcuna diminuzione, *etiamsi spatium vitae nobis Dominus prolongare dignaverit*. Questa concessione *ad beneficium* è ripetutamente chiamata una *precaria* anche nel corpo della formula, ma non c'è nessuna menzione del pagamento di un censo[85].

Gli altri due casi in cui il termine *precaria* compare nel formulario suggeriscono che si tendesse ormai a utilizzarlo non solo nel suo senso più tecnico, ma anche come un sinonimo generico di concessione a condizioni di favore, anche quando nella pratica le modalità e la terminologia impiegate erano piuttosto quelle del beneficio. Sia il padre che ha ottenuto dai figli

---

secolo, la formula *sub usu fructuario* ricorre per lo più in formule che in realtà descrivono la precaria (spesso, anzi, si intitolano così), prevedendo regolarmente il pagamento del censo, e qui il termine *beneficium* per lo più è evitato: 2, 3, 5, 7, 24, 37 (*mihi precariam prestare iubetis... sub usu fructuario*). Qui la distinzione fra *precaria* e *beneficium* è ben compresa, è piuttosto il concetto di usufrutto a essere stato stravolto. C'è però un'eccezione, 6: *in beneficium a vobis accipiam sub usu fructuario*, dove è *beneficium* ad essere usato a sproposito, perché è comunque previsto il censo. Cfr. anche *Formulae Sangallenses Miscellaneae*, 14: *in beneficium suscipiamus... sub usufructuario possidendam*. L'espressione deriva certamente da *Lex Alamann.* II: *De liberis, qui res suas ad ecclesiam Dei tradunt et in beneficium sub usufructuario accipiunt*.

84. *Formulae Marculfi* II.41.

85. *Formulae Marculfi* II.5.

di conservare *ad usum beneficii* l'eredità della loro madre, sia i coniugi che hanno ottenuto dal vescovo *ad beneficium* una terra promettono che alla loro morte tutto quanto tornerà ai donatori, '*absque alia aliqua intercedente precaria*', '*absque ulla alia renovata, ut mos est inter ceteros, precaria*'[86]. La tendenza a rendere ereditari i benefici aveva radici antiche; ma quello che più importa è constatare che nella Gallia del VII secolo si afferma una modalità di concessione che interviene nelle stesse situazioni – caratterizzate da legami di patronato e di clientela – in cui veniva utilizzata la precaria, ma che si cerca, pur con qualche oscillazione, di distinguere da quest'ultima, in quanto la sua caratteristica più vistosa è l'assenza dell'obbligo di pagare un censo. Per designare questo nuovo *usus*, pur consapevoli che corrisponde in sostanza all'usufrutto, si conviene di utilizzare una parola da sempre ben conosciuta, ricorrente in tutti i testi di legge, come *beneficium*, che a questo punto tende a perdere la sua flessibilità semantica per specializzarsi in un unico senso.

5. In luogo di conclusione: le epitomi del *Breviarium*

Fra la nozione di *beneficium* dei giuristi romani e quella che si afferma nella Gallia merovingia e carolingia la distanza è solo in apparenza incolmabile. Si tratta, in origine, di un termine estremamente elastico, che si presta ad essere impiegato in situazioni diverse. Il suo successo è indubbiamente crescente nel diritto volgare di età romano-barbarica, e il suo uso si concentra di volta in volta su situazioni che i giuristi romani di età imperiale non designavano abitualmente con questo termine, come il prestito di denaro, o di cui non immaginavano neppure la possibilità, come la precaria, nel nuovo senso di concessione vitalizia conseguente a una donazione alla Chiesa. Ma le accezioni che erano, viceversa, dominanti nel *Codex Theodosianus* non scompaiono nelle leggi e nelle formule dei *regna*; continuano a coesistere con i significati nuovi, e a influenzarli.

Quanto all'accezione su cui i medievisti si sono sempre concentrati maggiormente, il *beneficium* come usufrutto vitalizio di terre, la cui unione con il vassallaggio darà origine, nella classica visione del Ganshof, al feudalesimo, neppure questa era assente dall'uso romano. I *libri beneficiorum* di cui parlano i gromatici hanno tutta l'aria d'essere registri di concessioni fondiarie. I titoli del *Codex* che regolamentano l'assegnazione di fondi pa-

86. *Formulae Marculfi* II.9 e 39.

trimoniali ed enfiteutici attestano che gli atti di concessione rientravano fra i *beneficia*, e ci sono casi in cui frasi come *Nemo possit ad indultum a nobis beneficium pertinere* o *illi... beneficii adimat potestatem* lasciano intravvedere perlomeno la possibilità di una reificazione del termine *beneficium*, identificato non più soltanto con l'atto di concessione, ma con il bene stesso che è stato concesso[87].

Rimane il fatto che i regimi giuridici con cui l'imperatore attribuiva terre fiscali, e la terminologia con cui quei fondi venivano designati (*emphyteoticarii*, *patrimoniales*...) erano piuttosto variegati; e, in quanto prevedevano il pagamento di censi, non prefiguravano ancora quella gratuità che sarà invece propria del *beneficium*. Ma proprio per questo è interessante constatare che quei termini, quando ricorrono nelle costituzioni del Teodosiano, tendono ad essere tradotti con *beneficium* nel diritto volgare dell'epoca carolingia. Particolarmente interessanti da questo punto di vista sono le epitomi del *Breviarium Alarici* prodotte in Gallia: testimonianza sia di un interesse tuttora ben vivo per la *Lex Romana* e i suoi possibili usi, sia della necessità di aggiornarla sul piano concettuale e linguistico[88].

L'autore della cosiddetta *Epitome monachi*, dell'VIII secolo, sente chiaramente l'esigenza di chiarire, adattandoli alle condizioni della propria epoca, i riferimenti del Teodosiano all'enfiteusi. Riassumendo CTh. 2.25.1, che parla di *fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis*, che nell'*interpretatio* diventava *in divisione patrimoniorum seu fiscalium domorum sive privatorum*, l'epitome modifica: *in divisione patrimoniorum vel emphyteuticariis hoc est sanctorum seu et fiscalium sive privatorum*, e uno dei manoscritti, il ms. 64, traduce senz'altro: *hoc est beneficia ecclesiae sive privatorum* (curioso, peraltro, che lasci da parte proprio *et fiscalium*)[89]. Nella costituzione 3.19.3 del *Breviarium* (= CTh. 3.30.5) si parla di *possessiones iuris emphyteutici* appartenenti a minorenni; l'*interpretatio* alariciana chiariva: *hoc est, quod ex fisci bonis parentes eorum habere meruerant*; l'*Epitome monachi* glossa più ampiamente: *possessiones iuris emphyteuticae, hoc est, quod ex fisci bonis vel ecclesiae parentes eorum habuerunt sub qualibet praestatione*, e il solito ms. 64 inventa addirittura una locuzione che lega la parola antica e quella nuova: *hoc est be-*

87. Cfr. sopra, n. 46.
88. La chiusura delle biblioteche dovuta alla pandemia della primavera 2020 mi ha impedito di consultare molta bibliografia pertinente a questo paragrafo, e in particolare Liebs, *Römische Jurisprudenz* e Meyer-Marthaler, *Die Rechtsquellen*.
89. Haenel, *Lex Romana Visigothorum*, 65.

neficium emphiteutice[90]. Qui il filo rosso che lega le nozioni del Teodosiano alla Gallia dell'VIII secolo è evidente ed esplicito: le concessioni in enfiteusi di terre fiscali consuete nell'impero romano sono diventate i *beneficia* su terre ecclesiastiche, fiscali o anche private abituali nel regno franco.

L'epitome conosciuta oggi come *Lex Romana Curiensis*, composta probabilmente a Coira nell'VIII secolo, attesta altrettanto vistosamente, anche per il latino che impiega, la trasformazione dei concetti giuridici del tardo impero nella nuova società franca. Anche qui si riscontra l'impiego del termine *beneficium* là dove mancava nell'originale: l'*interpretatio* al titolo 6.1.1 (=CTh. 6.5.1), sotto il titolo *Ut dignitatum ordo servetur*, spiega che nessuno deve godere di una dignità *quam a principe ipse non meruerit, quia, sicut eis, qui meruerunt, dignitas ornamentum est, ita nota maculando sunt qui praesumunt*; nell'epitome la parte centrale della frase diventa *quia sicut dignitas est illorum qui beneficio principes aliquid habere merentur*[91]. Ma la parafrasi più suggestiva è quella al titolo 10.6 (=CTh. 10.14.1), dove si stabilisce che se più persone hanno ricevuto in comune una donazione dall'imperatore (*qui communi nomine donatum aliquid a nostra impetraverunt clementia*), e uno muore, i superstiti hanno diritto a ricevere la sua parte a preferenza di un estraneo. Dove l'originale parla di donazione, e l'*interpretatio* preferisce *munificentia nostra*, l'epitome di Coira decide di riscrivere in linguaggio più concreto: *si ad quoscumque duos homines rex unam rem ad ambos commune de fesco dederit, si unus de ipsis mortuus fuerit... ille qui cum eo in comune fescale beneficium habuit porcionem mortui de ipsam rem sibi recipiat*[92]. Chi mai, leggendo questa frase senza sapere da dove proviene, penserebbe al diritto romano? Eppure di questo si tratta: di una costituzione del Teodosiano, riversata in un linguaggio intelligibile per i Franchi dell'VIII secolo.

L'indagine sull'evoluzione del concetto di *beneficium* dal diritto romano all'epoca carolingia rivela insomma due percorsi intrecciati. Uno è quello dei molteplici usi di *beneficium*, in continua variazione ma senza rotture di continuità, per cui nelle leggi e nei formulari di età romano-barbarica non scompare mai del tutto né l'accezione, abituale già nei giurisperiti antichi, di normale effetto d'una legge, né quella di favore concesso dal monarca, ma acquistano via via maggiore fortuna altre accezioni: vuoi del tutto nuo-

90. Haenel, *Lex Romana Visigothorum*, 99.
91. Haenel, *Lex Romana Visigothorum*, 151.
92. Haenel, *Lex Romana Visigothorum*, 217.

ve ma logicamente collegabili all'uso precedente, come l'accezione visigotica di *beneficium* come compenso o interesse, vuoi apparentemente nuove ma in realtà non assenti nella prassi del mondo romano, come quella di prestito di denaro. E in questo contesto un filo rosso sottile ma ininterrotto porta allo sbocciare e al prevalere di un'accezione di *beneficium* come atto di concessione vitalizia di beni, e poi come sinonimo dei beni stessi, che non era del tutto estranea al linguaggio del Codice Teodosiano.

L'altro percorso, parallelo, è quello per cui le molte forme di concessione fondiaria previste dal diritto romano e dalla prassi clientelare degli imperatori, dall'enfiteusi alla precaria, sono sempre più identificate, in epoca romano-barbarica, con la terminologia del *beneficium*, in linea con la marcata preferenza che i giuristi provinciali e poi barbarici dimostrano per questa parola, tanto da impiegarla continuamente nell'*interpretatio* o nell'epitome di costituzioni che nell'originale non la prevedevano; fino al momento in cui con *beneficium* si finisce per intendere una specifica forma di concessione, vitalizia e libera da censi, che incontra il particolare favore dell'aristocrazia franca, tanto da riassumere e soppiantare tutte le altre. L'età tardoantica, con le sue forme di creazione del consenso, il suo clientelismo pervasivo e il flessibile linguaggio dei suoi giuristi, si rivela così l'incubatore di quelle prassi politiche e giuridiche e di quello specifico linguaggio che secoli dopo appariranno così peculiari della nuova società carolingia.

Abstract: Beneficium is a well-known concept to historians of feudal Middle Ages, but it is not usually connected to Late Roman beneficium as it appears in the Theodosian Code. The paper shows that through barbarian laws and formulae some of the multiple meanings of the word in Roman law survived and that the Frankish idea of beneficium is not unconnected to its ancient forebear.

Keywords: Beneficium, Theodosian Code, barbarian laws, formulae, feudalism.

Bibliografia

Benefattori e beneficati. La relazione asimmetrica nel de beneficiis di Seneca, a cura di G. Picone, L. Beltrami e L. Ricottilli, Palermo 2011.

Bianchi P., *Sui Fragmenta Augustodunensia e il processo*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, II, *Studi sulle fonti*, S. Arcangelo di Romagna 2015, 1-48.

Biavaschi P., *La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, S. Arcangelo di Romagna 2013, 75-105.

Caliri E., *La collatio donatarum possessionum e la concessione di terre imperiali in età tardoantica*, in *Poteri centrali poteri periferici in età tardoantica. Confronti conflitti*, a cura di L. Di Paola e D. Minutoli, Firenze 2007, 35-50.

Cecconi G. A., *Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du* beneficium*: l'état impérial tardif pouvait-il se réformer?*, L'Antiquité tardive 13 (2005), 281-304.

Depreux P., *La tradition manuscrite des 'Formules de Tours' et la diffusion des modèles d'actes aux VIIIe et IXe siècles*, in *Alcuin de York à Tours. Ecriture, pouvoir et réseaux dans l'Europe du haut Moyen Age*, a cura di P. Depreux e B. Judic, Rennes 2004, 55-71.

Di Cintio L., *L''Interpretatio Visigothorum' al 'Codex Theodosianus'. Il libro IX*, Milano 2013.

Di Cintio L., *Nuove ricerche sulla 'Interpretatio Visigothorum' al 'codex Theodosianus'. Libri I-II*, Milano 2018.

Fossier R., v. *Bénéfice*, in *Dictionnaire du Moyen-Age*, a cura di C. Gauvard, A. de Libera e M. Zink, Paris 2002.

Fouracre P., *The use of the term* beneficium *in Frankish sources. A society based on favours?*, in *The languages of gift in the early Middle Ages*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge 2010, 62-88.

Fustel de Coulanges, *Les Origines du système féodal. Le bénéfice et le patronato pendant lìépoque mérovingienne,* Paris 1900[2].

Ganshof F.-L., *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino 2003.

Giomaro A. M., *Dalla legge di Costantino all'interpretatio visigotica: l'imposizione fiscale su un caso di connessione/separazione di cause (C.Th. 2.18.3)*, in *Ravenna capitale. Codice teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente*, S. Arcangelo di Romagna 2016, 65-96.

Haenel G. F., *Lex Romana Visigothorum*, Lipsiae 1849.

Kasten B., *Beneficium zwischen Landleihe und Lehen - eine alte Frage, neu gestellt*, in *Mönchtum - Kirche - Herrschaft 750-1000*, a cura di D. R. Bauer, R. Hiestand e B. Kasten, Sigmaringen 1998, 243-260.

Kasten B., *Economic and political aspects of leases in the kingdom of the Franks during the eighth and ninth centuries: a contribution to the current debate about feudalism*, in *Feudalism. New Landscapes of Debate*, a cura di S. Bagge, M. H. Gelting e T. Lindkvist, Turnhout 2011, 27-56.

Krause J.-U., *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München 1987.

Lauranson-Rosaz Ch., *L'Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIIIe au XIe siècle. La Fin du monde antique?*, Le Puy-en-Velay 1987.

Leonhard R., *Beneficium*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, III/1, 1897, 272-273.

Li Causi P., *Fra creditum e beneficium. La pratica difficile del 'dono' nel 'De beneficiis' di Seneca*, Quaderni del Ramo d'Oro on-line 2 (2009), 226-252.

Liebs D., *La diffusione del Teodosiano in Italia, Africa, Gallia e Spagna*, in *Ravenna capitale. Codice teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2016, 1-25.

Liebs D., *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin 2002.

Liebs D., *Una breve introduzione alle formulae franche e visigote*, https://www.ravenna-capitale.it/pubblicazioni1/collana-ravenna-capitale/11-archivioconvegni/11-societa-diritto-e-istituzioni-nei-papiri-ravennati-v-viii-secolo.html

Meyer-Marthaler E., *Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden. Lex Romana Curiensis* [Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen XV.I.1], Aarau 1959.

Patzold S., *Das Lehnswesen*, München 2012.

Poly J.-P., *Freedom, warriors' bond, legal book. The Lex Salica between Barbarian custom and Roman law / Liberté, lien des guerriers, livre de droit. La lex salica entre coutume barbare et loi romaine*, Clio@Themis 10 (2016), online.

Poly J.-P., *Terra salica. De la société franque à la société féodale: continuité et discontinuité*, in *Les origines de la féodalité. Hommage à Claudio* Sánchez-*Albornoz*, a cura di J. Pérez e S. Aguadé Nieto, Madrid 2000, 183-196.

Raccanelli R., *Esercizi di dono. Pragmatica e paradossi delle relazioni nel 'de beneficiis' di Seneca*, Palermo 2010.

Raccanelli R., *Pragmatica del beneficium in Seneca*, in *Latinum est, et legitur... Prospettive, metodi, problemi dello studio dei testi latini*, a cura di R. Perrelli e P. Mastandrea, Amsterdam 2011, 343-354.

Reynolds S., *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994, sp. 84-105.

Rio A., *Legal practice and the written word in the early middle ages. Frankish formulae, c. 500-1000*, Cambridge 2009.

Rouche M., *L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418-781), naissance d'une région*, Paris 1979.

Rouche M., *Les survivances antiques dans trois cartulaires du Sud-ouest de la France aux Xe et XIe siècles*, Cahiers de Civilisation Médiévale 23 (1980), 93-108.

Sampino F., *Beneficium, società e potere: una lettura del 'de beneficiis' di Seneca*, in *'Clementia Caesaris'. Modelli etici, parenesi e retorica dell'esilio*, a cura di G. Picone, Palermo 2008, 281-300.

Sánchez-Albornoz C., *El stipendium hispano-godo y los orígenes del beneficio pre-feudal*, Buenos Aires 1947.

Scarano Ussani V., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli 1992.

Scolari L., *Beneficium e iniuria. Rappresentazioni del dono e dell'offesa nel De beneficiis di Seneca*, Palermo 2018.

Sirks B., *Ius barbaricum modo romano vestitum?*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, vol. I, *Saggi*, S. Arcangelo di Romagna 2015, 323-336.

Tarozzi S., *Il formulario ravennate. Un modello per la redazione del documento in Occidente (VI – VIII d.C.)?*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, S. Arcangelo di Romagna 2014, 77-94.

Willvonseder R., v. *Beneficium*, in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, a cura di H. Cancik e H. Schneider, II (Ark-Ci), Stuttgart-Weimar 1997.

issn 2724-2013

Indice